



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.
CTE Sulcis “Grazia Deledda”
enel_produzione_ub_sulcis@pec.enel.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL' AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ ENEL PRODUZIONE S.P.A. PER LA CENTRALE “SULCIS” DI GRAZIA DELEDDA – **PROCEDIMENTO ID 51/9792.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 11/03/2019, prot. n. 402/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata ambientale rilasciato con DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 402/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0126
Data stesura: 14/03/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 14/03/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Ministero Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA
DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' ENEL
PRODUZIONE S.P.A. PER LA CENTRALE "SULCIS" GRAZIA DELEDDA -
PROCEDIMENTO ID 51/9792.

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi del D.M. n. 335/2017 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della
Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto distinto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

All. PIC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedimento di modifica del Decreto autorizzativo DVA/DEC/2011/579 del 31/10/2011 della società Enel Produzione S.p.A. per la centrale termoelettrica Sulcis "Grazia Deledda" consistente nella ripresa della gestione dei reflui provenienti da TSD, oggi identificati con CER 10.01.21, in regime di deposito preliminare e/o messa in riserva, riutilizzando lo stallo del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi denominato R3 della Centrale Sulcis
(id. MATTM-DVA 51/9792)

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Portoscuso
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	Claudio Franco Rapicetta
	David Roettgen
	Daniela Manca - Regione Sardegna
	Mario Mossa - Provincia del Sud Sardegna
	Gianfranco Mulas - Comune di Portoscuso



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"**

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Introduzione.....	6
2.1	Atti presupposti.....	7
2.2	Atti normativi.....	7
2.3	Atti e attività istruttorie.....	11
3.	Oggetto dell'autorizzazione.....	12
4.	Descrizione della modifica proposta.....	12
5.	Cronoprogramma degli interventi.....	15
6.	Conclusioni.....	15
7.	Piano di monitoraggio e controllo.....	16
8.	Tariffa istruttoria.....	16



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	Enel Produzione S.p.A., centrale termoelettrica del Sulcis "Grazia Deledda", ubicata nel comune di Portoscuso, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. Introduzione

In data 31 Ottobre 2011 è stata rilasciata con decreto prot. DVA/DEC/2011/579 l'Autorizzazione Integrata Ambientale a Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis "Grazia Deledda", ubicate nel Comune di Portoscuso.

Il Gestore con comunicazione acquisita dal MATTM con prot. DVA/27332 del 03/12/2018 ha richiesto una modifica non sostanziale dell'AIA consistente nella ripresa della gestione dei reflui provenienti da TSD, oggi identificati con CER 10.01.21, in regime di deposito preliminare e/o messa in riserva, riutilizzando lo stallo del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi denominato R3 della Centrale Sulcis. Inoltre comunica alcune variazioni nelle aree di stoccaggio dei rifiuti, come evidenziate nella scheda B.12, allegata alla documentazione inviata.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato, con nota prot. DVA/28103 del 12/12/2018 il procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 51/9792).



pag. 6



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Enel produzione S.p.A. con decreto prot. DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis, ubicate nel comune di Portoscuso;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC/1532 del 18/12/2018 che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. del Sulcis "Grazia Deledda", ubicata nel comune di Portoscuso, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo istruttore – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettegen;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: – Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna – Ing. Mario Mossa – Provincia del Sud Sardegna – Ing. Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Raffaella Manuzzi – Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione analisi Integrata dei cicli produttivi

2.2 Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ";
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ";
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ";
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

	<p>D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”</i>;</p>
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</i>;
visto	<p>l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.LGS. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“l’autorità’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall’articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”</i>;
visto	<p>l’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”</i>;</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i>b) <i>al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i>c) <i>qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i>e) <i>se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza."</i>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

	<i>una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";</i>
visto	la Circolare Ministeriale prot. DVA 2011/31592 del 19 dicembre 2011, "Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti".

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot. DVA/27332 del 03/12/2018 con la quale il Gestore richiede una modifica non sostanziale dell'AIA;
esaminata	la comunicazione del MATTM prot. DVA/28103 del 12/12/2018 di avvio del procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 51/9792);
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la mail inviata in data 15/02/2019 dalla segreteria AIA-IPPC al Gruppo Istruttore con richiesta di approvazione del Parere Istruttorio Conclusivo, con prot. CIPPC/310 del 22/02/2019;
vista	la nota prot. 4190 del 22/02/2019, acquisita con prot. CIPPC/309 del 22/02/2019, con la quale la Regione Sardegna condivide la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione al Gruppo Istruttore in data 15/02/2019;
vista	la comunicazione della sostituzione dell'Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna, acquisita al prot. CIPPC/322 del 26/02/2019;
vista	la mail di richiesta del rappresentante del Comune di Portoscuso del 27/02/2019 di una proroga per trasmettere eventuali osservazioni;
ritenuto	di procedere ad uno secondo giro di consultazioni con il GI, con mail inviata in data 28/02/2019 dalla segreteria AIA-IPPC al Gruppo Istruttore con richiesta di approvazione del Parere Istruttorio Conclusivo, con prot. CIPPC/385 del 6/03/2019, a seguito del quale non sono pervenute ulteriori osservazioni.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

3. Oggetto dell'autorizzazione

Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 autorizza l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis "Grazia Deledda". Considerato che il presente procedimento riguarda la sola centrale del Sulcis, nella seguente tabella si riportano le informazioni inerenti tale CTE.

Denominazione impianto	Impianto termoelettrico Sulcis – "Grazia Deledda"
Indirizzo dello stabilimento	Località Portovesme snc – 09010 Portoscuso
Ragione sociale	ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Sede legale	Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Rappresentate Legale	Luca Solfaroli Camillocci Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Sede operativa	Località Portovesme snc – 09010 Portoscuso
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 1.1– Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 50 MWt
Classificazione NACE	35.11 – Produzione di energia elettrica
Classificazione NOSE-P	101.01–Processi di combustione > 300 MW
Gestore Impianto	Stefano Liguori stefano.liguori@enel.com tel. 0781/071200 (rif. comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027401.04-12-2018)
Referente IPPC	Stefano Liguori stefano.liguori@enel.com tel. 0781/071200 (rif. comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027401.04-12-2018)
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si (impianto di soglia superiore rif. D.Lgs. 105/2015)
Sistema di Gestione Ambientale	ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 9001

4. Descrizione della modifica proposta

Il Gestore con comunicazione prot. DVA/27332 del 3/12/2018 ha richiesto una modifica non sostanziale dell'AIA consistente nella ripresa della gestione dei reflui provenienti da TSD, oggi identificati con CER 10.01.21, in regime di deposito preliminare e/o messa in riserva, riutilizzando lo stallo del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi denominato R3 della Centrale Sulcis (ID



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

51/9792). Inoltre comunica alcune variazioni nelle aree di stoccaggio dei rifiuti, come evidenziate nella scheda B.12, allegata alla documentazione inviata.

In particolare il decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 autorizza la messa in riserva e/o il deposito preliminare di specifiche tipologie di rifiuti per un quantitativo massimo di 42.832,32 tonnellate, come stabilito dal § 9.5 lettera a) del decreto, di seguito riportato.

a) Preso atto delle determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna di autorizzazione e modifica di autorizzazione del deposito preliminare (rispettivamente n. 513/IV del 01/04/2003 e n. 2044 del 10/10/2005), si autorizza la messa in riserva e/o il deposito preliminare delle categorie di rifiuto di cui in tabella, nel rispetto del quantitativo massimo ivi riportato:

Codice CER	Descrizione
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di Ca nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di Ca nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 21	Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
16 01 07*	Filtri olio
Totale	max 42.832,32 t

Tra i rifiuti autorizzati al deposito preliminare e/o alla messa in riserva, vi sono anche i rifiuti con codice CER 10.01.07, costituiti dai fanghi provenienti dall'impianto Trattamento Spurghi DeSOx (TSD). Tali rifiuti venivano stoccati, all'epoca del rilascio del decreto AIA, presso l'area di deposito preliminare denominata R3, ubicata all'interno di un capannone coperto e pavimentato, in un'area dedicata della capacità di 1500 t e di superficie pari a 200 m².

Come risulta dal decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 (rif. pag. 15), l'impianto TSD tratta le acque provenienti dall'impianto DeSOx (impianto di trattamento per la desolfurazione dei fumi prodotti dalla combustione del carbone) ed in particolare:

- apporti continui:
 - circuiti prelavaggio fumi e assorbimento SO₂,
 - sistemi di filtrazione acqua di mare e osmosi inversa,
 - acque derivanti dai controlavaggi del pretrattamento e dai lavaggi chimici delle membrane dell'impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua dolce, necessaria per il funzionamento dell'impianto DeSOx;
- apporti discontinui:

pag. 13



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

- acque da lavaggio GGH (Gas Gas Heater: scambiatore gas-gas),
- drenaggi vari e ricircoli,
- vasca raccolta corsie e automezzi delle zone calcare, gesso, cenere e caricamento fanghi.

L'impianto TSD è costituito da serbatoi di accumulo ed omogeneizzazione, stazioni di sollevamento, vasche, chiarificatori, ispessitori, sistemi di dosaggio reagenti (calce, sodio solfuro, cloruro ferrico e ferroso, polielettrolita, acido cloridrico, soda caustica) e da un sistema di filtrazione fanghi. È inoltre prevista una sezione atta all'abbattimento di mercurio, cadmio, selenio, metalli e solidi sospesi.

I fanghi prodotti dal trattamento vengono inviati al sistema di filtrazione composto da pompe, filtri pressa, nastri trasportatori, vasche e stazioni di sollevamento e ricircolo. I fanghi filtrati, identificati con codice CER 10.01.07, venivano quindi inviati, all'epoca del rilascio del citato decreto AIA, del 31/10/2011, direttamente al capannone di stoccaggio attraverso un nastro trasportatore.

Al fine di ridurre i consumi idrici e i rifiuti prodotti dall'impianto TSD il Gestore ha realizzato l'impianto di cristallizzazione residui spurghi DeSOx (SEC). Come risulta dal decreto AIA prot. DVA/DEC/2011/579 del 31/10/2011 (rif. pag. 19), tale impianto è un sistema di evaporazione-cristallizzazione degli effluenti dell'impianto TSD che con la completa distillazione dell'acqua e la separazione allo stato solido palabile di tutti i sali presenti nella matrice, consente il completo recupero al DeSOx di tali effluenti.

Tale impianto, in fase di sperimentazione nel corso del 2011, è stato messo a regime nel 2016, come risulta dalla comunicazione del Gestore prot. 332 del 08/04/2016.

In seguito a tale modifica, il Gestore ha inoltre comunicato la **modifica del codice CER 10.01.07 utilizzato per i reflui provenienti dal TSD, nel nuovo codice CER 10.01.21, a seguito dell'attivazione dell'impianto SEC** e l'intenzione di gestire tale rifiuto riclassificato in regime di deposito temporaneo.

Il Gestore con la richiesta di modifica dell'AIA oggetto del presente procedimento (**ID 51/9792**) richiede di poter gestire i fanghi provenienti dall'impianto TSD - SEC, attualmente classificati con codice CER 10.01.21, mediante la messa in riserva e/o il deposito preliminare, utilizzando l'area di deposito rifiuti R3 a suo tempo utilizzata per stoccare la stessa tipologia di rifiuti e attualmente inutilizzata.

Il Gestore dichiara inoltre che anche in seguito a questa modifica il deposito preliminare e/o messa in riserva continuerà ad essere gestito nel rispetto dei limiti quantitativi previsti in AIA.

Si precisa che il decreto AIA prot. DVA/DEC/2011/579 del 31/10/2011 autorizza il deposito preliminare e/o la messa in riserva dei rifiuti con codice CER 10.01.21 costituiti dai fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque ITAR. Tali rifiuti vengono stoccati presso l'area di deposito preliminare denominato R17 ubicata accanto all'area R3.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"

Nell'ambito del presente procedimento ID 51/9792, il Gestore comunica inoltre alcune modifiche nelle tipologie di rifiuto evidenziate nella scheda B.12, allegata alla documentazione inviata, senza variazioni delle aree per lo stoccaggio già individuate.

5. Cronoprogramma degli interventi

Il Gestore dichiara che procederà con l'implementazione della modifica al completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.

6. Conclusioni

Il Gestore, con comunicazione acquisita al prot. DVA/27332 del 3/12/2018 ha richiesto una modifica non sostanziale dell'AIA consistente nella ripresa della gestione dei reflui provenienti da TSD, oggi identificati con CER 10.01.21, a seguito di trattamento nell'impianto SEC, in regime di deposito preliminare e/o messa in riserva, riutilizzando lo stallo del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi denominato R3 della Centrale Sulcis. Inoltre comunica alcune variazioni nelle aree di stoccaggio dei rifiuti, come evidenziate nella scheda B.12, allegata alla documentazione inviata.

In particolare all'epoca del rilascio dell'AIA i fanghi provenienti dall'impianto Trattamento Spurghi DeSOx (TSD) erano classificati con codice CER 10.01.07 ed erano gestiti in regime di deposito preliminare/messa in riserva. Tali rifiuti venivano stoccati presso l'area di deposito preliminare denominata R3, ubicata all'interno di un capannone coperto e pavimentato, in un'area dedicata della capacità di 1500 t e di superficie pari a 200 m².

In seguito all'entrata in esercizio a regime nel 2016 dell'impianto di cristallizzazione residui spurghi DeSOx (SEC), in cui vengono trattati gli effluenti dell'impianto TSD, il Gestore ha comunicato la modifica del codice CER 10.01.07 utilizzato per i reflui provenienti dal TSD nel nuovo codice CER 10.01.21 nonché l'intenzione di gestire tale rifiuto riclassificato solamente in regime di deposito temporaneo.

Il Gestore, con la richiesta di modifica dell'AIA oggetto del presente procedimento (ID 51/9792) richiede di poter gestire i fanghi provenienti dall'impianto TSD - SEC, attualmente classificati con codice CER 10.01.21, sinora gestiti solamente in regime di deposito temporaneo, mediante la messa in riserva e/o il deposito preliminare, utilizzando l'area di deposito rifiuti R3 attualmente inutilizzata.

Il Gestore dichiara inoltre che anche in seguito a questa modifica il deposito preliminare e/o messa in riserva continuerà ad essere gestito nel rispetto dei limiti quantitativi previsti in AIA.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
Sulcis "Grazia Deledda"**

Nell'ambito del presente procedimento ID 51/9792, il Gestore comunica inoltre alcune modifiche nelle tipologie di rifiuto evidenziate nella scheda B.12, allegata alla documentazione inviata, senza variazioni delle aree per lo stoccaggio già individuate.

**IL GRUPPO ISTRUTTORE
RITIENE**

- che le modifiche proposte dal Gestore siano da considerarsi non sostanziali e accoglibili;
- che il Gestore entro 30 giorni dalla ricezione del presente parere, debba trasmettere all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, in relazione alle modifiche intervenute nello stoccaggio dei rifiuti, una tabella riepilogativa di confronto fra la situazione precedente e quella autorizzata con il presente parere;
- che il Gestore aggiorni, se necessario, e mantenga valide le garanzie finanziarie rese in favore della Provincia del Sud Sardegna, dandone comunicazione anche all'Autorità competente e all'Autorità di Controllo, entro 30 giorni dalla trasmissione del presente parere.

7. Piano di monitoraggio e controllo

Il PMC andrà aggiornato in conformità al presente PIC.

8. Tariffa istruttoria

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria prevista dal DM 58 del 06/03/2017 che si ritiene congrua.